

2.5.2 Assenze maternità con riduzione

Indice:

- a. Introduzione
- b. Congedi parentali
- c. Normativa di riferimento

La disciplina delle assenze per maternità vengono applicate principalmente alla lavoratrice madre, estesa, in base alle recenti norme, anche al padre del nascituro

a. Introduzione

Le disposizioni in materia di tutela della maternità prevedono la concessione di una serie di assenze a retribuzione intera o ridotta per tutti i dipendenti pubblici. Le assenze a retribuzione intera sono: **l'astensione obbligatoria**, considerata periodo di servizio effettivamente prestato; **i primi trenta giorni di congedo parentale; trenta giorni all'anno, per la malattia** del proprio figlio, fino al terzo anno di vita dello stesso.

Per le assenze a retribuzione ridotta, comportando variazioni a carico dell'erario, occorre emettere il corrispondente decreto da inviare al visto della RTS.

b. Congedi parentali

La normativa dei congedi parentali ha subito una prima modifica con il Dlgs. 80 del 15 giugno 2015, che ha esteso la durata di tali congedi temporaneamente, dal 25 giugno, data di entrata in vigore del decreto legislativo, al 31 dicembre 2015. Tali modifiche sono state poi avvalorate e rese permanenti dal Dlgs. 148 del 14 settembre 2015 (riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali).

Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita (prima otto anni), ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo modalità stabilite. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:

- a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità, per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a sei mesi;
- b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette;
- c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.

Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi.

In linea generale, la disciplina contrattuale nel pubblico impiego prevede alle lavoratrici e ai lavoratori per i primi 30 giorni di congedo parentale la corresponsione della retribuzione al 100%.

Per gli ulteriori periodi di congedo parentale, per i primi sei anni di vita del bambino, è riconosciuto il 30% della retribuzione, per un periodo massimo complessivo, tra i genitori, di 6 mesi.

Per i periodi richiesti dopo i sei e fino agli otto anni del bambino, si ha diritto ad una indennità pari al 30% della retribuzione solo qualora il reddito individuale del genitore richiedente sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione.

In virtù delle modifiche normative introdotte, i genitori che hanno figli di età compresa tra gli 8 e i 12 anni potranno beneficiare di una riapertura dei termini per richiedere il congedo parentale, nel caso in cui non abbiano già esaurito il periodo massimo di congedo parentale previsto dalle norme.

Il congedo parentale può essere fruito non soltanto su base giornaliera ma anche oraria (contrariamente al passato) in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero, calcolato sulla base delle ultime 4 settimane o del mese immediatamente precedente a quello nel corso del quale si intende fruire di tale congedo.

La scelta della modalità oraria esclude il cumulo con i permessi e i riposi previsti dal decreto legislativo n. 151/2001.

Ai fini dell'esercizio del diritto da parte del genitore, il termine di preavviso richiesto per usufruire del congedo parentale non può essere inferiore a 5 giorni. Il termine si riduce a giorni 2 per la fruizione del congedo su base oraria. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

Il congedo parentale può essere fruito anche dai genitori adottivi o affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro dodici anni da suo ingresso nella famiglia e, comunque, non oltre il raggiungimento della maggiore età. Per i periodi di congedo fruiti entro il sesto anno dall'ingresso del minore nella famiglia spetta un'indennità pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi, come previsto per genitori naturali.

Inoltre, per i minori con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino (non più entro l'ottavo), a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore.

I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità.

c. Normativa di riferimento

- ✓ CCNL Comparto Scuola 2006-2009
- ✓ CCNL Comparto Ministeri 2006-2009
- ✓ CCNL Ministeri Integrativo del 16/05/2001
- ✓ CCNL Comparto AFAM 2006-2009
- ✓ Dlgs. 151 del 2001
- ✓ Dlgs. 119 del 2011
- ✓ Dlgs. 80 del 15 giugno 2015
- ✓ Dlgs. 148 del 14 settembre 2015